

OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di **Giuseppe Battarino** (magistrato) e **Silvia Massimi** (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità sia di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

CRIMINALITÀ AMBIENTALE IN DIREZIONE NORD

Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 16610 del 29 marzo-29 aprile 2022

La vicenda giudiziaria affrontata di recente dalla Cassazione conferma l'esistenza di un'inversione di flussi rispetto alla criminalità ambientale, che negli scorsi anni hanno visto la Campania come luogo di destinazione di rifiuti provenienti dal Nord: si tratta infatti, in questo caso, dell'attività illecita di un gruppo di soggetti che, in forma associata, hanno posto in essere un traffico di rifiuti "interregionale" secondo lo schema per cui i rifiuti prodotti nella regione Campania riuscivano a essere smaltiti in Veneto, in modo non tracciabile, grazie alla collusione di alcuni imprenditori della zona, che a tal fine mettevano a disposizione i siti di stoccaggio delle proprie aziende e capannoni industriali.

La Cassazione è tornata a pronunciarsi in questo caso sul delitto di traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. in concorso materiale con il delitto di associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p., con particolare riferimento alla posizione dell'indagato ritenuto a capo dell'intero sodalizio criminoso.

Dalle indagini è emerso che il traffico aveva assunto diverse declinazioni organizzative riuscendo, nonostante vi fossero stati nel corso dei mesi diversi sequestri e arresti nei confronti di alcuni soggetti facenti parte del sodalizio criminoso – nello specifico i gestori dell'impianto di conferimento abusivo –, a trovare sempre nuovi canali di smaltimento, grazie all'organizzazione di mezzi e persone il cui perno, secondo gli investigatori, sarebbe rappresentato da uno degli indagati, ritenuto anello di congiunzione tra la criminalità organizzata campana e gli imprenditori veneti; in fase di indagine sono peraltro emersi diversi collegamenti con altrettanti traffici di rifiuti seguiti anche nel territorio lombardo.

L'attività di intercettazione svolta ha consentito di fare luce sulle modalità organizzative del traffico di rifiuti, e di ricostruire le condotte delittuose oggetto delle contestazioni provvisorie. I rifiuti venivano stoccati indebitamente in capannoni industriali e recuperati allo scopo fraudolento quale pura e semplice liberazione dal rifiuto oppure venivano inseriti inopinatamente nelle fasi di produzione di prodotti plastici, in modo da rendere possibile un ulteriore profitto legato alla vendita della plastica, di scarsa qualità, così prodotta.

Inoltre, le indagini hanno permesso di verificare l'esistenza di un'ulteriore organizzazione, parallela – ma comunque collegata – a quella impiegata nella materiale gestione dei rifiuti, volta a creare tutta una serie di documenti fiscalmente irregolari allo scopo di generare l'apparenza di rapporti commerciali effettivi in capo alle ditte predette, ma che nel concreto avvenivano solo sul piano documentale.

L'indagine condotta ha avuto quale punto di forza le intercettazioni telefoniche – ammesse per il delitto di traffico illecito di rifiuti – che hanno consentito di individuare i flussi illeciti.

L'associazione a delinquere diretta a smaltire irregolarmente rifiuti di materiale indifferenziato, provenienti tendenzialmente dall'area campana, utilizzava vari canali. I diversi compiti erano assegnati rispettivamente ad aziende i cui titolari facevano parte del sodalizio: in una prima fase, il mescolamento dei rifiuti e lo stoccaggio abusivo; in

un secondo momento, la lavorazione del materiale plastico e l'ulteriore stoccaggio abusivo, in vista di un futuro utilizzo nel ciclo produttivo presso una terza azienda sempre coinvolta nell'organizzazione criminale.

Come si è accennato, neanche l'arresto dei gestori di alcune società impiegate nella catena di montaggio aveva interrotto l'operato fraudolento, e infatti il vertice dell'associazione per delinquere aveva prontamente individuato nuove aziende per smaltire illecitamente i rifiuti, anche tramite la produzione di materiale plastico.

Gli investigatori hanno evidenziato come in questo ambito di illegalità ambientale e il gruppo operava irregolarmente anche in ambito fiscale, attraverso l'emissione di una serie di false fatture a opera di ditte coinvolte nel traffico di rifiuti, oppure costituite appositamente allo scopo.

In quest'ottica è emerso l'ulteriore vantaggio di tipo prettamente fiscale di cui beneficiavano le ditte emittenti, le quali, oltre a percepire il ricavo derivante dallo smaltimento abusivo dei rifiuti, consentivano al sodalizio di creare un'apparente situazione debitoria in capo alle medesime, utile ad attribuire una veste formale al denaro astrattamente percepito; denaro che, tra l'altro, risultava maggiorato di una percentuale che costituiva l'aggio della corresponsione dei contanti.

La difesa dell'indagato ha proposto ricorso per Cassazione affermando che le intercettazioni poste alla base della misura cautelare adottata erano equivoche rispetto alla condotta contestata: in pratica affermando che le conversazioni intercettate erano compatibili con la realizzazione di attività del tutto diverse e finalizzate all'acquisto, anche per via intracomunitaria, di materie plastiche, da avviare poi alla successiva commercializzazione sottocosto delle stesse. La difesa in tal modo voleva far ritenere affermata l'estraneità dell'indagato alle condotte connesse al traffico illecito di rifiuti, ritenendolo incolpabile dei soli reati fiscali, riconducibili alle cosiddette "frodi carosello".

La Cassazione, ritenendo invece puntualmente motivato il provvedimento del giudice di merito e il successivo provvedimento dei giudici del riesame della misura cautelare, ha respinto il ricorso.

Dalla complessa indagine svolta è emerso che l'imputato era il vero e proprio artefice del traffico monitorato, avendolo seguito in tutte le sue evoluzioni, prendendo contatto con imprenditori disponibili a procedere allo smaltimento abusivo dei rifiuti con provenienza dall'area campana, conferendoli abusivamente e corrispondendo in varie forme, di solito non tracciabili, il denaro promesso (ovviamente sempre inferiore a quanto necessario per lo smaltimento legale del medesimo rifiuto). La Corte ha anche rilevato che l'indagato – a seguito degli arresti di alcuni gestori degli impianti di conferimento veneti – era stato in grado di dare abilmente continuità all'attività illecita, reperendo nuovi siti di stoccaggio, e coinvolgendo nel meccanismo illecito nuovi soggetti disposti a prendere parte al traffico.

Anche in questo caso, come in altri esaminati dalla Corte di Cassazione, questa "capacità imprenditoriale" è ritenuta un dato chiave per la conferma della sussistenza del reato associativo in concorso con il traffico illecito di rifiuti, lasciando emergere l'esistenza di una stabile struttura di persone, pienamente consapevole di prendere parte alla realizzazione di un programma comune più ampio e duraturo, tradottosi nella realizzazione di plurimi traffici di rifiuti che hanno coinvolto diversi soggetti e sono stati perpetrati attraverso diverse modalità operative.